

Codice A1805B

D.D. 30 aprile 2025, n. 883

Art. 28 del d. lgs. 152/2006. Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam, contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia B di progetto del PAI", localizzato nel Comune di Saluggia (VC), presentato dal Comune di...



ATTO DD 883/A1805B/2025

DEL 30/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 28 del d. lgs. 152/2006.

Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam, contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia B di progetto del PAI", localizzato nel Comune di Saluggia (VC), presentato dal Comune di Saluggia.

Premesso che:

in data 27/05/2024, il Comune di Saluggia ha attivato presso il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 152/2006, relativamente al progetto "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia B di progetto del PAI", localizzato nel Comune di Saluggia (TO);

tale procedimento si è concluso con d.d. n. 1728/A1805B/2024 del 22/08/2024 del Settore regionale Difesa del Suolo di esclusione del progetto dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 23 e ss. del d. lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ed alla fase realizzativa delle opere, elencate nell'Allegato A alla suddetta determinazione;

premesso inoltre che:

il proponente, Comune di Saluggia, con nota prot. n. 3033 del 3/04/2025, ha presentato, ai sensi dell'art. 28 c. 3 del d. lgs. 152/2006, istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel suddetto provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, relative alle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva ed ha provveduto contestualmente alla trasmissione della relativa documentazione;

dato atto che:

ai fini dell'accertamento dell'avvenuta ottemperanza alle suddette prescrizioni ante operam, il Settore Difesa del Suolo ha provveduto, con nota prot. n. 14875/A1805B del 07/04/2025, a richiedere ai componenti dell'Organo tecnico regionale il contributo istruttorio di competenza;

considerato che:

sono pervenuti i seguenti pareri:

- nota prot. n. 36757 del 28/04/2025 di ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est;
- nota prot. n. 4172 del 14/04/2025 del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte;

nel parere di ARPA Piemonte, si evidenzia che per la condizione ambientale n. 2.4, nel merito degli interventi di miglioramento dello stato ambientale richiesti, il proponente non dà chiaro riferimento alla richiesta riportata in determina relativamente alla suddetta condizione ambientale (il riferimento è forse dato nelle relazioni Forestali F1 e F2, ma ad un precedente contributo tecnico dell'Agenzia e in riferimento all'impossibilità normativa di realizzare interventi di piantumazione sugli argini). Viene dunque rilevato che il tema di "migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico dell'area industriale e la gestione delle acque di ruscellamento dei campi agricoli prima dell'immissione delle colature nel corpo idrico.", come indicato nella citata condizione ambientale n. 2.4, non sia stato di fatto affrontato; preso quindi atto che il proponente ha ottemperato alla richiesta di fornire il progetto senza tuttavia esaurire il tema come richiesto, si ritiene la condizione ambientale n. 2.4 parzialmente ottemperata, e che, data l'importanza di procedere alla realizzazione dell'argine, il progetto possa essere adeguato nella successiva fase di corso d'opera approfondendo quanto richiesto mediante un'integrazione specifica da fornire, tenuto anche in conto quanto previsto dal PTCP nelle NTdA all'Art. 12, che individua l'area in zona a1 oltreché a parco, e quanto previsto dal PAI - Nda, artt. 15 e 34, sulla necessità di "promuovere interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione" e "garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi"; ancora ARPA Piemonte nel citato parere prende atto della presa in carico della condizione ambientale n. 2.7 da parte del Comune di Saluggia e chiarisce che essa potrà essere verificata in corso d'opera;

dall'esame della documentazione trasmessa dal proponente, alla luce dei pareri pervenuti, e delle valutazioni positive da parte di AIPO e della Direzione regionale Ambiente Energia e Territorio acquisite per le vie brevi, è emerso dunque che il proponente ha ottemperato interamente alle condizioni ambientali relative alla fase ante operam n. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6;

in riferimento alla condizione ambientale n. 2.1, si richiama esclusivamente la prescrizione relativa al riutilizzo del materiale scavato, che, vista la peculiarità dell'area, non potrà avvenire nel caso in cui venissero accertate, di concerto con gli Enti preposti ai controlli, eventuali contaminazioni legate alla radioattività, valutando la necessità di verifiche a campione e/o di verifiche mirate nel caso si rinvenissero manufatti potenzialmente contaminati; tale prescrizione sarà dunque da verificarsi nelle successive fasi di cantiere e post operam;

per quanto concerne la condizione ambientale n. 2.4, essa è risultata parzialmente ottemperata, richiamando quanto sopra riportato da parte di ARPA Piemonte, e rimandandone la completa ottemperanza alla fase di cantiere e post operam;

per quanto concerne la condizione ambientale n. 2.7, la relativa verifica potrà essere rimandata anch'essa alle successive fasi in corso d'opera e post operam;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di attestare l'avvenuta ottemperanza

delle condizioni ambientali ante operam n. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6, di considerare parzialmente ottemperata la condizione ambientale n. 2.4 e di rimandarne la verifica della completa ottemperanza alle successive fasi in corso d'opera e post operam, unitamente alla verifica della condizione ambientale n. 2.7;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.1.2024, che revoca le DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e n. 1-3361 del 14 giugno 2021

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l.r. 13/2023;
- d.g.r. 14-8374 del 29/03/2024;
- l. 241/1990;

DETERMINA

di attestare, con riferimento al progetto "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia B di progetto del PAI" presentato dal Comune di Saluggia, localizzato nel Comune di Saluggia (TO), l'avvenuta ottemperanza delle condizioni ambientali ante operam, contenute nel provvedimento di VIA di cui alla determina dirigenziale n. 1728/A1805B/2024 del 22/08/2024 del Settore regionale Difesa del Suolo, fatta eccezione per le condizioni ambientali n. 2.4 e 2.7; per la condizione n. 2.4, ritenuta parzialmente ottemperata per le motivazioni citate in premessa, si prescrive che il Comune di Saluggia integri la documentazione progettuale relativamente agli interventi di miglioramento dello stato ambientale e paesaggistico dell'area industriale e la gestione delle acque di ruscellamento dei campi agricoli prima dell'immissione delle colature nel corpo idrico, che dovrà essere condivisa preliminarmente con ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est in corso d'opera;

per la condizione ambientale n. 2.7 essa potrà essere verificata assieme al completamento della suddetta condizione ambientale n. 2.4 e al rispetto della prescrizione richiamata in premessa relativa alla condizione ambientale n. 2.1 nelle successive fasi di cantiere e di esercizio, unitamente alle altre condizioni ambientali previste nell'Allegato A (2.8 – 2.12) alla d.d. n. 1728/A1805B/2024 del 22/08/2024 del Settore regionale Difesa del Suolo di esclusione del progetto dalla fase di valutazione di impatto ambientale;

di disporre, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, la pubblicazione della documentazione relativa alla verifica di ottemperanza sul sito web regionale entro quindici giorni dalla presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale come previsto dal comma 10 dell'art. 3 della l.r. 13/2023.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010., nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta